

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

(art.18 dello Statuto)

Art.1

La sede dell'Associazione, attualmente presso l'Arciconfraternita di S. Raffaele in Nola alla via Fontanarosa, può cambiare nell'ambito del Comune di Nola, previa apposita delibera dell'Assemblea.

Art.2

Gli scopi previsti dall'art.2 dello Statuto possono conseguirsi anche con la promozione ed organizzazione di Convegni, Seminari, Corsi di formazione ed altre iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo.

Per l'organizzazione di quanto sopra il Consiglio Direttivo può avvalersi di un Comitato Tecnico di cui all'art. 14 dello Statuto.

Art.3

Gli ingegneri residenti nel comprensorio del Tribunale di Nola che vogliono far parte dell'Associazione devono presentare domanda di adesione al Presidente. L'iscrizione viene deliberata nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo e partecipata all'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Gli ingegneri residenti in Comuni non appartenenti al comprensorio del Tribunale di Nola che vogliono far parte dell'Associazione devono presentare domanda al Presidente. La predetta domanda sarà sottoposta all'Assemblea dei soci, per l'accoglimento, nella prima riunione utile, anche fuori dell'ordine del giorno prestabilito, ad eccezione dell'Assemblea convocata per le elezioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente nel termine di sette giorni dalla deliberazione ne dà comunicazione al nuovo socio anche al fine del pagamento della quota sociale stabilita.

Art.4

Il mancato pagamento della quota sociale da parte di un iscritto implicherà la sua cessazione dall'Associazione, previa messa in mora con comunicazione scritta e deliberazione dell'Assemblea; lo stesso potrà essere riammesso previo pagamento delle quote annuali pregresse. La quota annuale è fissata dall'Assemblea in fase di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e deve essere versata da tutti i soci al Tesoriere entro il 31 marzo dell'anno in corso.

Art.5

Durante l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, ogni intervento non dovrà superare i dieci minuti, potrà riguardare solo i capi all'ordine del giorno ed è ammessa un' unica replica di cinque minuti:

E' ammessa la presentazione di mozioni sottoscritte da almeno tre componenti l'Assemblea che, dopo breve discussione, deve essere messa a votazione.

ELEZIONE CARICHE SOCIALI

Art.6

L'elezione del Consiglio Direttivo, per naturale scadenza del mandato, è indetta dal Consiglio in carica almeno trenta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dall'art.7 dello Statuto.

Nel caso in cui viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, il Presidente convoca, entro trenta giorni, l'Assemblea Straordinaria per le elezioni del Consiglio Direttivo, con le modalità previste dall'art.7 dello Statuto.

Gli aventi diritto al voto sono tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.

Tutti gli iscritti all'Associazione prima della data delle elezioni alle cariche sociali sono eleggibili alla carica di consigliere.

Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art.7

L'Assemblea degli iscritti determina il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgeranno le elezioni del Consiglio Direttivo e, nella stessa seduta, elegge il Seggio Elettorale, composto da un Presidente e due Scrutatori prescelti tra i soci, di cui uno avente funzione anche di segretario, tra coloro che non intendono presentare la loro candidatura.

Le candidature per il Consiglio Direttivo vanno presentate al Presidente nel corso dei lavori dell'Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio, per l'intera durata delle elezioni, mediante affissione dell'elenco dei candidati.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature ciascun iscritto è eleggibile.

L'avviso di convocazione per le elezioni deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno della prima votazione e seconda votazione, dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché, delle procedure elettorali.

Art.8

Nessun componente del Seggio Elettorale dovrà risultare tra gli eleggibili.

Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno due componenti del Seggio Elettorale.

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del Seggio Elettorale.

L'elettore ritira la scheda elettorale che prevede nove righe per l'elezione del Consiglio Direttivo.

L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra gli eleggibili. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità delle votazioni, procede immediatamente allo scrutinio, assistito dai due scrutatori.

Sono ritenute nulle le schede riportante:

un numero di nominativi superiore a nove;

nominativo/i non eleggibili;

e quant'altro riterrà opportuno prescrivere il Seggio Elettorale prima dell'inizio delle votazioni

Art. 9

In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato la metà più uno degli aventi diritto. Ai fini della validità delle votazioni si computano le schede deposte nell'urna al momento della chiusura del seggio.

Nel caso non si sia raggiunto il quorum, il Presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate, rinvia alla seconda votazione, che deve aver luogo almeno 10 giorni dopo, previa nuova convocazione.

In seconda votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Risultano eletti componenti il Consiglio Direttivo i nove candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

Il Presidente del seggio proclama il risultato delle elezioni e ne dà comunicazione scritta al Presidente uscente. Quest'ultimo entro sette giorni convoca il nuovo Consiglio Direttivo.

Art.10

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza con scrutinio palese, tra i propri componenti, il Presidente e nomina il Segretario e il Tesoriere.

Il Consigliere che per tre sedute consecutive del direttivo si assenta ingiustificatamente decade dalla carica.

Regolamento approvato dall'Assemblea Straordinaria del 07 febbraio 2013.